

D.P.C.M. 10 febbraio 2006 ⁽¹⁾.

Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'*articolo 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230* e successive modifiche ed integrazioni.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2006, n. 44.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il *decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2001, n. 401* ed in particolare l'art. 5, comma 4-ter;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'art. 107;

Visto il *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» e, in particolare, l'art. 125;

Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto art. 125;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006;

Decreta:

In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le allegato linee guida per la predisposizione della pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili.

Linee Guida per l'attuazione dell'*art. 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* - pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili.

1. Premessa.

L'*art. 125 del decreto legislativo n. 230/1995* dispone che il Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalità di applicazione delle norme del capo X del predetto decreto legislativo al trasporto di materie radioattive e fissili.

In attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonché dell'*art. 5, comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001* convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 401/2001*, si delineano di seguito le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire per la redazione del piano di emergenza per fronteggiare gli eventi derivanti dal verificarsi del rischio connesso al predetto trasporto.

2. Campo di applicazione.

Le presenti linee guida stabiliscono i casi e le modalità di applicazione del capo X del *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* e successive modifiche ed integrazioni e si applicano al trasporto di materie fissili in qualsiasi quantità ed al trasporto di materiali radioattivi contenenti radionuclidi la cui attività specifica o totale supera i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per il trasporto di materie radioattive, recepita nella normativa nazionale. Per quanto concerne la individuazione delle definizioni valide ai fini delle presenti linee guida si rinvia all'allegato 1.

3. Pianificazione di emergenza.

La pianificazione di emergenza assolve alla finalità di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza

nucleare o radiologica. In tale ambito, pertanto, la pianificazione di emergenza verrà predisposta a livello sia nazionale sia provinciale.

Pertanto, ha valore fondamentale, per entrambi i livelli, sia la corretta individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.

Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di realizzazione della pianificazione di emergenza, atteso che quest'ultima è volta a salvaguardare interessi fondamentali, alla cui tutela è preposta la funzione di protezione civile, quali l'integrità della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti.

In tale contesto, perciò, il presente documento si propone di individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani di emergenza che assume una valenza programmatica peculiare ai fini della salvaguardia dei predetti beni e per corrispondere in pieno alle esigenze di tutela della popolazione potenzialmente interessata dalla tipologia di rischio in questione.

La previsione in questione, in altri termini, è funzionale per avviare lo sviluppo di «*best practices*» e, quindi, la nascita di un percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni preposte alla pianificazione di emergenza che sia in grado di condurre, perciò, al migliore risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi.

3.1. *Pianificazione di emergenza nazionale.*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, includerà, entro sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico di cui al punto 4, nel piano nazionale di emergenza di cui all'*art. 121 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* e successive modifiche e integrazioni, le misure protettive necessarie per assicurare la protezione della popolazione e dei beni nel caso di incidenti che avvengano nel corso del trasporto di materie radioattive o fissili le cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in ambito provinciale attraverso i piani provinciali di emergenza.

Tale piano e le sue integrazioni verranno trasmessi ad ognuna delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella pianificazione di emergenza e dalle stesse, in un percorso discendente, dovrà essere portato a conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.

La sezione specifica di cui sopra riporterà, quali requisiti minimi, le procedure di attivazione delle autorità competenti, la catena di comando e controllo per la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle informazioni tra le autorità coinvolte, i termini e le modalità dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva e di

emergenza, della popolazione, le norme di comportamento e di protezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di irraggiamento che di contaminazione, nonché la costituzione e l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali d'intervento assicurando che in esse siano presenti professionalità altamente specializzate nel campo sanitario.

La specifica sezione del piano nazionale verrà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le autorità competenti sono a chiamate a dare la massima diffusione, ove possibile, ai contenuti del predetto piano ed alle funzioni attribuite ai soggetti coinvolti.

3.2. Pianificazione di emergenza provinciale.

Il prefetto competente, per assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da un incidente che avvenga nel corso del trasporto di materie radioattive o di materie fissili predisporre o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di cui al paragrafo successivo, un apposito piano provinciale di emergenza d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanità; le medesime amministrazioni regionali ovvero le province autonome interessate provvedono al rilascio dell'intesa d'insieme richiamata sentite le amministrazioni locali interessate. Detto piano dovrà prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualità che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e della strumentazione necessari, nonché definire le relative procedure d'intervento secondo la struttura ed i contenuti riportati nell'allegato 2.

Il prefetto, successivamente all'approvazione, trasmetterà il piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché a tutti gli enti ed alle amministrazioni interessate, e provvederà tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio.

Qualora, poi, si possa prevedere l'estensione a più province del rischio in esame, tale piano di emergenza dovrà essere predisposto contemporaneamente per ciascuna provincia con le medesime modalità previste nel presente paragrafo e previa intesa tra i prefetti delle province interessate.

Tale piano stabilisce, altresì, le modalità operative per la definizione e la diffusione delle informazioni di cui al punto 5 delle presenti linee guida.

L'allegato 2 del presente documento fornisce l'indicazione di dettaglio del contenuto tecnico del piano di emergenza. In ogni caso e con particolare riferimento agli scenari identificati e analizzati nel rapporto tecnico di cui al punto 4, il piano di emergenza deve individuare lo schema generale di attuazione, gli obiettivi fondamentali di sicurezza e di protezione da perseguire esplicitando la normativa nazionale e internazionale di riferimento in correlazione con la pianificazione di emergenza; nel piano devono altresì essere individuati i livelli di responsabilità delle amministrazioni coinvolte in relazione allo schema sommario delle azioni da attuare durante le emergenze. Una parte specifica deve essere riservata alla individuazione della strumentazione e dell'equipaggiamento minimo indispensabile per gli interventi da attuare durante le emergenze.

Il prefetto predispone il piano di emergenza avvalendosi di un comitato misto composto da rappresentanti delle strutture operative di protezione civile di cui all'*art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, nonché della regione e degli enti territorialmente interessati.

Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato misto esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Il piano di emergenza deve essere riesaminato in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al presente documento e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, fra le quali assumono peculiare rilevanza l'ambiente fisico, demografico e le modalità per l'impiego dei mezzi previsti, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.

Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure esposte nel presente documento.

La presente fase dovrà concludersi entro centottanta giorni dalla ricezione del rapporto tecnico da parte del prefetto competente.

3.3. Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di combustibile irraggiato.

Il prefetto competente per territorio predispone uno specifico piano di emergenza in relazione al trasporto di combustibile irraggiato. Tale tipologia di pianificazione dovrà avere a fondamento un apposito rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato all'esecuzione del trasporto in esame.

Il piano di emergenza di cui al presente paragrafo ed il rapporto tecnico saranno redatti secondo le modalità previste dalle presenti linee guida.

4. Rapporto tecnico.

Per la redazione del piano di emergenza assume valenza fondamentale la redazione del rapporto tecnico.

Tale rapporto verrà predisposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Il rapporto tecnico dovrà recare i seguenti elementi:

a) l'esposizione analitica, per ciascuna modalità di trasporto (via mare, aereo, su strada e ferroviario), delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti nel corso del trasporto e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;

b) la descrizione dei mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area dell'incidente nel corso del trasporto, e delle loro modalità di impiego;

c) gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che eventualmente debbano richiedere misure protettive su un territorio più ampio.

Il predetto rapporto viene sottoposto dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla commissione tecnica di cui all'*art. 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* e successive modifiche e integrazioni. Successivamente, il rapporto tecnico, munito del parere della commissione tecnica, viene trasmesso dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che lo invia ai prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza.

Alfine di avviare il processo virtuoso di cui al punto precedente la fase in esame dovrebbe concludersi in un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di redazione del rapporto tecnico.

Per il trasporto del combustibile irraggiato il rapporto tecnico predisposto dal trasportatore autorizzato dovrà dallo stesso essere trasmesso all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

La predetta agenzia, successivamente all'acquisizione del parere tecnico della commissione di cui all'*art. 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* e successive modifiche ed integrazioni, trasmetterà il rapporto al prefetto competente per la predisposizione del relativo piano di emergenza inerente allo specifico trasporto.

5. Informazione alla popolazione.

La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente nel corso del trasporto viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.

In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:

a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;

b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;

c) le autorità e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattività e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente.

Informazioni specifiche sono rivolte a particolari gruppi della popolazione, in relazione alla loro attività, funzione ed eventuali responsabilità nei riguardi della collettività, nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.

I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica dovuta ad incidente nel trasporto, devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere; dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.

Il piano di informazione deve indicare l'autorità responsabile della diffusione delle informazioni, i mezzi di diffusione delle informazioni e le modalità di revisione e aggiornamento periodici dei contenuti dell'informazione.

6. Attuazione del piano provinciale di emergenza.

Il piano provinciale di emergenza e le misure protettive vengono attuati secondo le disposizioni della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*.

In ogni caso il trasportatore autorizzato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco di qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase del trasporto che comporti pericolo per la pubblica incolumità e per i beni, indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano provinciale di emergenza, specificando l'entità prevedibile dell'incidente. Per gli incidenti occorsi in ambito portuale il trasportatore è tenuto ad effettuare la predetta comunicazione anche all'autorità marittima territorialmente competente.

Ricevuta la comunicazione, il prefetto attiva immediatamente la regione o la provincia autonoma e gli enti locali interessati, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il competente Comando militare territoriale, nonché gli organi del Servizio sanitario nazionale, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'ufficio di sanità marittima e dell'autorità marittima, competenti per territorio.

Il prefetto informa immediatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché il presidente della giunta regionale e l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Il prefetto avvia le azioni previste dal piano provinciale di emergenza, oppure, se ne sussistono le condizioni, quelle di cui all'*art. 121, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* e successive modifiche e integrazioni.

Al Comando provinciale dei vigili del fuoco spetta l'attuazione dei primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di emergenza.

Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica incolumità o il danno alle cose possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne dà immediato avviso agli altri prefetti interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

7. Esercitazioni.

Il prefetto, nell'ambito delle proprie competenze, deve effettuare esercitazioni periodiche al fine di verificare l'adeguatezza del piano di emergenza provinciale e dei relativi strumenti di attuazione.

8. Comunicazioni alle autorità.

I trasportatori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione preventiva al prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale dei luoghi di partenza e di destinazione del trasporto, quando si verificano i seguenti casi:

a) spedizioni di materie fissili;

b) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo A la cui attività complessiva per spedizione è $> 3 A_1$ (materie sotto forma speciale) oppure $> 3 A_2$ (materie sotto altra forma), dove A_1 e A_2 sono i quantitativi massimi ammessi in un imballaggio di tipo A secondo la regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario;

c) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B la cui attività complessiva per spedizione è $> 30 A_1$ (materie sotto forma speciale) o $> 30 A_2$ (materie sotto altra forma).

Nel caso di spedizioni comprendenti più radioisotopi, i quantitativi massimi corrispondenti ai valori $3 A_1$ o $3 A_2$ ed ai valori $30 A_1$ o $30 A_2$ devono essere calcolati, ai fini della comunicazione preventiva di cui sopra, con la procedura prevista dalla regolamentazione internazionale AIEA e secondo la normativa nazionale per il trasporto aereo e ferroviario.

Per i trasporti via mare la predetta comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dell'autorità marittima del porto di partenza e del porto di arrivo.

In ogni caso la comunicazione preventiva deve pervenire almeno quindici giorni prima della data di spedizione e deve includere:

informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio;

nome e caratteristiche chimico-fisiche delle materie radioattive o delle materie nucleari trasportate;

attività massima e quantità in massa.

Nel caso di spedizioni internazionali l'obbligo di notifica preventiva dovrà essere adempiuto nei confronti del prefetto, del comando provinciale dei vigili del fuoco e della azienda sanitaria locale del luogo di partenza del trasporto. Per i trasporti internazionali via mare la predetta comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dell'autorità marittima del porto di partenza.

La tabella dei valori di A_1 e A_2 per tutti i radionuclidi, di cui alla regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi recepita nella normativa italiana con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 settembre 2003, n. 160, fa parte integrante del presente documento di linee guida.

Allegato 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida valgono le seguenti definizioni:

a) materiale radioattivo: si intende qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale sia l'attività specifica che l'attività totale trasportata superano i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione AIEA per il trasporto di materie radioattive;

b) attività specifica: si intende l'attività del radionuclide per unità di massa del nuclide stesso. L'attività specifica di un materiale nel quale il radionuclide è distribuito in maniera uniforme è l'attività per unità di massa del materiale;

c) materiale radioattivo sotto forma speciale: si intende il materiale radioattivo solido non disperdibile, oppure una capsula metallica contenente materiale radioattivo;

d) combustibile irraggiato: materia fissile sottoposta ad irraggiamento in impianti nucleari di potenza o in reattori nucleari di ricerca;

e) materia fissile: sostanza contenente uranio-233, uranio-235, plutonio-238, plutonio 239, plutonio-241 o una qualsiasi combinazione di questi nuclidi. Non sono compresi in questa definizione:

l'uranio naturale o l'uranio impoverito non irraggiato;

l'uranio naturale o l'uranio impoverito irraggiato esclusivamente in reattori termici;

f) trasportatore: ogni persona, organizzazione o amministrazione statale che gestisce il trasporto di materie radioattive o nucleari con qualunque mezzo di trasporto;

g) trasporto: attività comprendente tutte le operazioni e le condizioni associate coinvolgenti il movimento di materiale radioattivo inclusi la preparazione, la consegna, il caricamento, il trasporto, l'immagazzinamento in transito, lo scaricamento ed il ricevimento alla destinazione finale del materiale radioattivo;

h) incidente nel corso del trasporto: evento imprevisto durante ogni fase del trasporto tale da comportare danni al sistema di contenimento o al materiale trasportato e tale da comportare, per una o più persone, possibili dosi superiori ai limiti previsti per la popolazione dal *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* e successive modifiche e integrazioni;

i) imballaggio: l'insieme dei componenti necessari per racchiudere completamente i contenuti radioattivi;

j) sistema di contenimento: l'insieme dei componenti dell'imballaggio indicati dal progettista come atti ad assicurare il confinamento della materia radioattiva o fissile nel corso del trasporto;

k) collo: si intende l'imballaggio con i suoi contenuti radioattivi, così come presentato per il trasporto;

l) A_1 e A_2 : valori limite di attività per ogni radionuclide, contenuti nella tavola IV della «Regolamentazione AIEA per il trasporto di materiale radioattivo»;

m) collo di tipo A: è un imballaggio o un contenitore merci contenente un'attività fino ad A_1 se si tratta di materiale radioattivo sotto forma speciale, o fino ad A_2 se si tratta di materiale radioattivo non sotto forma speciale;

n) collo di tipo B: è un imballaggio o un contenitore merci contenente un'attività superiore ad A_1 , se si tratta di materiale radioattivo sotto forma speciale, o superiore ad A_2 se si tratta di materiale radioattivo non sotto forma speciale.

Allegato 2

Contenuto del piano provinciale di emergenza

Parte generale:

premessa, con l'elenco della normativa di riferimento, la descrizione della situazione locale che giustifica la pianificazione di emergenza, le misure cautelative previste in via ordinaria;

obiettivi della pianificazione;

presupposti tecnici della pianificazione, con la sintesi del documento tecnico di riferimento della pianificazione.

Lineamenti della pianificazione:

le misure generali e gli interventi previsti in caso di emergenza, eventualmente suddivisi per livelli progressivi di azione, da sviluppare nei piani particolareggiati di cui al successivo punto c);

le autorità interessate al piano, il sistema di comando e controllo, le responsabilità;

i sistemi di telecomunicazione.

Modello d'intervento:

la procedura di attivazione del piano con la descrizione analitica delle prime azioni da parte delle autorità responsabili della gestione dell'emergenza al momento dell'evento, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;

la procedura di scambio delle informazioni con la descrizione analitica del meccanismo di scambio delle informazioni tra le autorità responsabili della gestione dell'emergenza, il relativo schema grafico e la modulistica d'uso;

i piani particolareggiati delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella pianificazione di emergenza;

il piano di informazione alla popolazione.

Allegati al piano di emergenza: quali documenti tecnici di riferimento, cartografia di inquadramento e dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano; tra gli allegati devono figurare almeno i seguenti documenti:

documento di riferimento dei presupposti tecnici per il piano di emergenza;

livelli di intervento per emergenze radiologiche e nucleari *ex decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* e successive modificazioni e integrazioni;

dati territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area di riferimento;

schema di diramazione dell'allarme;

schema del flusso delle informazioni;

carta topografica del territorio interessato dall'applicazione del piano di emergenza;

elenco telefonico di reperibilità.